

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 3 maggio 2023, n. 45

Adempimenti di cui alla D.G.R. 222/2023 propedeutici all'espletamento delle procedure di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie, di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 e successiva indizione del concorso ordinario per assegnazione di sedi farmaceutiche, di cui all'art. 4, comma 1, della L. 362/1991. Avviso per espletamento procedure di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie.

II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata

Visto:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii..

Premesso che:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016, apporta modificazioni alla L. 2 aprile 1968, n. 475 al fine di potenziare il servizio farmaceutico;
- l'art 2, comma 2, della L. 475/1968 e ss.mm.ii. dispone che la pianta organica delle sedi farmaceutiche sia sottoposta a revisione biennale entro il mese di dicembre di ogni anno pari a cura dell'amministrazione comunale, al fine di adattarla alle eventuali variazioni, sia quantitative sia distributive, della popolazione attraverso l'applicazione di criteri demografici, topografici, urbanistici e del decentramento;
- la L. 475/1968 (art. 2, comma 2 bis, aggiunto dall'art. 1 comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124)

prevede la possibilità per i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni della regione con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, di essere autorizzati al trasferimento in una sede farmaceutica disponibile per il privato esercizio in altro comune della regione.

- In particolare:
 - ✓ l'art. 1, commi 2 e 3 della L. 2 aprile 1968, n. 475, *“Norme concernenti il servizio farmaceutico”*, dispone che il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che qualora la popolazione sia superiore al 50 per cento di detto parametro sia consentito aprire una ulteriore farmacia;
 - ✓ l'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che *«... fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»*;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 362/1991 e ss.mm.ii., *“...Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano...”*;
- ai sensi dell'art. 48, comma 29, del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, *“...salvo diversa disciplina regionale...il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni...”*;
- la Legge Regionale n. 10 del 11/04/2013 recante *“Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”*, regola i termini di apertura delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, stabilendo che *“...Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica ...di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell'assegnazione...”*.

Considerato che:

- la Regione, con note circolari della scrivente Sezione (prot. AOO_197/PROT/01917 del 23.06.2022, prot. n. AOO_197/2906 del 27.09.2022, prot. AOO_197/3395 del 04.11.2022 e prot. AOO_197/3707 del 01/12/2022), ha più volte sollecitato, anche per il tramite dell'ANCI Puglia, il rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art 2, comma 2, della L. 475/1968 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo previsto per le amministrazioni comunali di sottoporre a revisione biennale, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, la pianta organica delle sedi farmaceutiche;

- in particolare, con la richiamata nota prot. AOO_197/PROT/01917 del 23.06.2022 regionale, è stato, tra l'altro, evidenziato che la normativa statale in vigore non prevede l'applicazione di poteri sostitutivi da parte delle Regioni nei confronti dei Comuni inadempienti per l'eventuale mancata revisione biennale delle Piante organiche delle sedi farmaceutiche. Pertanto, al fine di ottemperare alle citate disposizioni di legge e ai relativi termini previsti per gli adempimenti di competenza regionale, ovvero definizione di una graduatoria regionale per il trasferimento delle farmacie soprannumerarie e successiva indizione del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, l'espletamento di tali procedure sarà effettuato esclusivamente sulla base della documentazione di revisione delle Piante Organiche farmaceutiche adottata dai Comuni entro e non oltre il 31/12/2022 e trasmessa alla scrivente Sezione;
- con D.G.R. 222/2023 è stato approvato il documento tecnico recante *"Criteri e modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968)"*, al fine di dare attuazione alla richiamata normativa statale;
- il suddetto documento tecnico approvato con D.G.R. 222/2023, prevede, tra l'altro, che *"...La Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie di cui sopra trasmesse dalle AA.SS.LL., oltre che degli atti di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie trasmessi dai comuni della regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, approva: a) l'elenco delle sedi farmaceutiche che, in base all'ultima revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, risultano di nuova istituzione o vacanti, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968; b) l'elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate e disponibili a seguito del precedente concorso ordinario e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, così come, in via transitoria, quelle non assegnate e disponibili a seguito del concorso straordinario e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968. c) l'elenco dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti con farmacie soprannumerarie."*;
- in attuazione delle disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. 222/2023 e, in linea con le previsioni normative statali di cui all'art. 2, comma 1, della L. 475/68 e ss.mm.ii., con D.D. n. 44/2023 del 02/05/2023 della scrivente Sezione sono stati definiti:
 - in Tab. 1 dell'Allegato A alla suddetta determinazione dirigenziale, l'elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;
 - in Tab. 2 dell'Allegato A alla suddetta determinazione dirigenziale, l'elenco regionale delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili, ivi incluse quelle *sub iudice*, per l'assegnazione tramite la prossima procedura di concorso ordinario da indirsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 362/1991, previo espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475;
- ai sensi di quanto ulteriormente stabilito dalla citata D.G.R. 222/2023 *"...la procedura di "Trasferimento farmacie soprannumerarie" sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968; b) non risulti disponibile alcuna graduatoria regionale in corso di validità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche approvata a seguito di concorso regionale per assegnazione di sedi farmaceutiche. In caso di eventuale disponibilità di graduatoria di concorso in corso di validità, la procedura di "Trasferimento farmacie soprannumerarie" dovrà essere espletata solo a seguito della scadenza della stessa, includendo tra le sedi disponibili per il trasferimento, oltre a quelle di cui alla precedente lett. a), anche le sedi non assegnate ovvero per le quali è stata revocata l'assegnazione nell'ambito del concorso ..."*.

Preso atto:

- delle risultanze di cui alla citata D.D. n. 44 del 02/05/2023, in base alle quali risultano soddisfatte entrambe le condizioni previste dalla D.G.R. 222/2023 ai fini dell'espletamento della procedura di trasferimento

delle farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- provvedere espletamento della procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475;
- approvare, per le finalità di cui sopra, l'Avviso, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante *“Procedura per il Trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968 e D.G.R.222/2023) - anno 2023”*.

Dato atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R. 222/2023, con successivo atto dirigenziale della scrivente Sezione si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura di trasferimento in questione.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di **approvare** quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **prendere atto** delle risultanze di cui alla citata D.D. n. 44 del 02/05/2023, in base alle quali risultano soddisfatte entrambe le condizioni previste dalla D.G.R. 222/2023 ai fini dell'espletamento della procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475.
3. Di **indire** la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 mediante approvazione dell'Avviso, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante *“Procedura per il Trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968 e D.G.R.222/2023) - anno 2023”*.

4. Di **dare atto** che, conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R. 222/2023, con successivo atto dirigenziale della scrivente Sezione si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura di trasferimento in questione.
5. Di **notificare** la presente Determinazione Dirigenziale, congiuntamente al relativo Allegato A, alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai Comuni indicati nell'Allegato A e alle AA.SS.LL..

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) composto da n. 7 facciate oltre l'Allegato A di n. 12 facciate, è adottato in un unico originale.

Il Dirigente della Sezione
Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O. dott. Natalino Claudio Patanè

Il Funzionario P. O. dott. Giuseppe Labbruzzo



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

AVVISO

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968 E D.G.R. 222/2023) - ANNO 2023

1. FINALITÀ

È avviata la procedura per soli titoli per consentire il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in altro comune della regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

I criteri e le modalità per il trasferimento sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 222 del 28/02/2023.

2. SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL TRASFERIMENTO

Sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche elencate nella Tabella 2 dell'Allegato A alla determina dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia n. 44 del 02/05/2023 recante *"Adempimenti di cui alla D.G.R. 222/2023 propedeutici all'espletamento delle procedure di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie, di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 e successiva indizione del concorso ordinario per assegnazione di sedi farmaceutiche, di cui all'art. 4, comma 1, della L. 362/1991"*, di seguito riportate:


DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

ASL	Comune	Sede farmaceutica	Confini
BA	CASSANO DELLE MURGE	n° 4	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona delimitata da confine comunale con la Foresta di Mercadante, via Altamura (via per Mercadante), via Deledda, strada Panoramica, via Altamura Vecchia fino alla S.P. 236 per Santeramo.
BA	ALBEROBELLO	n° 3	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Frazione di Coreggia zona centrale compresa tra via Turi, via Serenissima in Puglia, via Pastore e strade adiacenti.
BA	BARI		Aeroporto. Nuova istituzione
BA	GRAVINA IN PUGLIA	N.8	Asse stradale dalla campagna di Via Guardialto - Via Musocchio - Via Venezia - Via S. Domenico - Via Trieste - Via Lecce sino alla campagna. Indennità di avviamento dovuta
BR	CAROVIGNO	n° 5	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Borgata di Serranova comprendente anche le contrade limitrofe Montestazzo-Canali, S. Nicola, Pizzofalcone, Computista. Di nuova istituzione
BR	CISTERNINO	RUR	Tutto il territorio della frazione Casalini e delle contrade limitrofe Panza, Specchia, Marangiulo, Minetta, Capitolo, Tesoro, Masseria Piccola, Serramaro, Zaccano, Acquarossa. SEDE RURALE. Indennità di avviamento dovuta.
BT	ANDRIA	n° 28	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona delimitata da tangenziale Andria-Barletta, SP13 lato destro direzione centro, via Varsavia, prolungamento ideale su via S. Croce, via Massari, via Bisceglie tangenziale direzione SP13, SP13 fino all'agro.
BT	BISCEGLIE	n° 16	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Via Ruvo dall'intersezione con via della Comunità Europea fino ad aperta campagna in prosecuzione al cavalcavia della SS 16 - via della Comunità Europea - Carrara Finizia dall'intersezione con via della Comunità Europea fino all'intersezione con strada del carro - strada del carro dall'intersezione con via Macchione fino all'intersezione con via S. Andrea - via S. Andrea dall'intersezione con strada del carro fino ad aperta campagna.
FG	CELLE DI SAN VITO	RUR	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta.
FG	STORNARELLA*	n° 2	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona nord est delimitata dall'agro a via Martiri di Via Fani, via Duca degli Abruzzi, via Leonardi, via Stornara, via San Pietro, via Diaz, via Ortonovo, SP81
FG	VOLTURARA	RUR	SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta
FG	MONTELEONE	RUR	SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta
LE	RACALE	n° 3	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Frazione a mare di Torre Suda.
LE	LIZZANELLO	n° 4	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Sede sub iudice C.d.S. R.G. 8623/16 e C.d.S. 9106/18 Località Merine zona area nord - direzione lottizzazione passante.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

L'elenco delle sedi farmaceutiche di cui sopra include anche le sedi individuate con D.D. 44/2023 come sedi *sub iudice*, rivenienti dall'espletamento del concorso straordinario di cui alla D.D. 39/2013, rispetto al quale risulta attualmente pendente il ricorso giurisdizionale R.G. 1346/2022 TAR Bari sulla validità della graduatoria dello stesso.

Con particolare riferimento a tali sedi *sub iudice*, al fine di tutelare la legittima aspettativa dei candidati partecipanti alla presente procedura di trasferimento consentendo loro una scelta ampia, libera e informata, si rende necessario specificare che l'assegnazione sarà effettuata dalla Regione con riserva, facendo salva la possibilità di revoca in base all'esito del suddetto contenzioso e senza nulla a che pretendere da parte dei candidati che abbiano espresso preferenze per tali sedi, né per le sedi di provenienza degli stessi per le quali sia stata formalizzata la decadenza dalla titolarità.

3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni elencati nella Tabella 1 dell'Allegato A alla determinazione n. 44 del 02/05/2023 del dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia, e di seguito riportati.

ASL	Comune	Numero di farmacie soprannumerarie nel comune rilevate dalla ASL di competenza	Numero di farmacie non sussidiate nel comune rilevate dalla ASL di competenza
FG	BOVINO	1	2
	RODI GARGANICO	1	2
	SERRACAPRIOLA	1	2
	CANDELA	1	2
LE	ALESSANO	1	2
	ANDRANO	1	1
	CASTRIGNANO DEL CAPO	1	1
	GAGLIANO DEL CAPO	1	2
	MURO LECCESE	1	2
	SALVE	1	1
	SANNICOLA	2	2

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di trasferimento, indirizzata alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo regionale allegato al presente Avviso,

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE****SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA**

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente per via telematica** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it. Le domande di trasferimento potranno essere inviate a partire **dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP ed entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione medesima**: a tal fine faranno fede la data e l'orario di ricezione della PEC.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui l'istante sottoscriva la domanda mediante l'utilizzo di firma digitale certificata in corso di validità).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o prive della ulteriore documentazione sopra indicata sono dichiarate irricevibili.

Il titolare istante è tenuto a specificare nel modulo di domanda la sede/le sedi di interesse per il trasferimento indicandone l'ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). La sede/le sedi di interesse e il relativo ordine di preferenza indicati nella domanda non potranno essere modificati.

La mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comporta l'invalidità della domanda.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria

La Regione, ai sensi della D.G.R. 222/2023, provvede alla nomina di apposita commissione esaminatrice mediante atti del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale regionale. La suddetta commissione esaminatrice, sulla base delle istanze di trasferimento pervenute e dei criteri di assegnazione del punteggio previsti dalla D.G.R. 222/2023, redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti alla procedura di trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri previsti dalla D.G.R. 222/2023, secondo cui:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento: a tal fine faranno fede la data e l'orario di ricezione della PEC.

5. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere animale, approva la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome, cognome e numero di protocollo della domanda.

Il suddetto atto dirigenziale regionale, con allegata la graduatoria, sarà pubblicato sul BURP e notificato alle Associazioni di categoria delle farmacie private convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui sopra, e alle ASL provinciali.

La graduatoria, in calce, riporta anche l'elenco delle istanze non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto valutate irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.

6. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria, a mezzo di comunicazione PEC della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere animale, è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla data della comunicazione PEC di cui sopra, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, con pari modalità, l'accettazione o meno della proposta di trasferimento;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui sopra equivale a non accettazione della proposta di assegnazione; in tal caso, il titolare sarà escluso dalla graduatoria e la sede sarà proposta in assegnazione con analoga modalità al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine utile di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte per l'assegnazione, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

accettate ovvero non opzionate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili;

- la graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa;
- le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate da alcun candidato a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle per le quali sia stata revocata l'assegnazione per il mancato rispetto delle condizioni a pena decadenza di cui al successivo punto 7, lett. a) e b), saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. TRASFERIMENTO DEL TITOLARE

La Regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere animale, assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e, dalla data di notifica, decorrono, pena la decadenza dall'assegnazione:

- a) il termine di 30 gg, entro il quale il titolare assegnatario dovrà trasmettere alla Regione a mezzo PEC
 - la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa *una tantum*, pari a 5.000 euro, di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968;
 - gli estremi completi del locale (Comune, via e numero civico) presso cui dovrà essere trasferita la sede farmaceutica.

- b) il termine di 6 mesi per l'apertura della farmacia nella sede accettata.

Il provvedimento di assegnazione è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende ASL per i provvedimenti di rispettiva competenza, oltre che agli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.

I sei mesi previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, utili al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni - poiché il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede *dalla quale* si trasferisce alla sede *in cui* si trasferisce - il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE****SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA**

rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento.

Il Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria adotterà infatti il provvedimento di decadenza della titolarità conseguente alla rinuncia in tempi concordati con il farmacista che si trasferisce in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata.

Il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce al Comune competente.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

8. CONTROLLI

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante posta elettronica certificata (PEC). I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella PEC e a comunicare alla Regione ogni eventuale variazione di indirizzo PEC.

Costituiscono parte integrante del presente avviso

- Modulo per la domanda di trasferimento
- Informativa per il trattamento dei dati personali

MODULO DI DOMANDA

Applicare e annullare
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00)

**DOMANDA DI TRASFERIMENTO
DI FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA SOPRANNUMERARIA
(art. 2, c. 2 bis, L. 475/1968 e DGR n. 222/2023)
ANNO 2023**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Spett.le
Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa
Regione Puglia
Indirizzo PEC
farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il _____, in qualità di titolare della farmacia non sussidiata¹ denominata (ragione sociale e cod. reg. farmacia) _____ ubicata in via _____ n. _____ cap. _____ Comune _____ (____), compreso nell'elenco dei comuni individuati con determinazione n. 44 del 2/05/2023 del Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968, e in conformità a criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 28/02/2023, di partecipare all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 44 del 2.05.2023 per il trasferimento nella/e sede/i farmaceutica/che disponibile/i per il privato esercizio di seguito contrassegnata/e con un numero da "1" fino al numero massimo di "14", indicando con "1" il grado di preferenza più elevato:

¹ La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

L'ELENCO REGIONALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE VACANTI E DISPONIBILI, IVI INCLUSE QUELLE SUB IUDICE, PER L'ASSEGNAZIONE TRAMITE LA PROSSIMA PROCEDURA DI CONCORSO ORDINARIO DA INDIRSI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DELLA L. 362/1991, PREVIO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE SEDI FARMACEUTICHE SOPRANNUMERARIE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2-BIS DELLA MEDESIMA L. 2 APRILE 1968, N. 475				
ASL	Comune	Sede farmaceutica	Confini	Ordine di preferenza
BA	CASSANO DELLE MURGE	n° 4	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona delimitata da confine comunale con la Foresta di Mercadante, via Altamura (via per Mercadante), via Deledda, strada Panoramica, via Altamura Vecchia fino alla S.P. 236 per Santeramo.	
BA	ALBEROBELLO	n° 3	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Frazione di Coreggia zona centrale compresa tra via Turi, via Serenissima in Puglia, via Pastore e strade adiacenti.	
BA	BARI		Aeroporto. Nuova istituzione	
BA	GRAVINA IN PUGLIA	N.8	Asse stradale dalla campagna di Via Guardialto - Via Musacchio - Via Venezia - Via S. Domenico - Via Trieste - Via Lecce sino alla campagna. Indennità di avviamento dovuta	
BR	CAROVIGNO	n° 5	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Borgata di Serranova comprendente anche le contrade limitrofe Montestazzo-Canali, S. Nicola, Pizzofalcone, Computista. Di nuova istituzione	
BR	CISTERNINO	RUR	Tutto il territorio della frazione Casalini e delle contrade limitrofe Panza, Specchia, Marangiulo, Minetta, Capitolo, Tesoro, Masseria Piccola, Serramaro, Zaccano, Acquarossa. SEDE RURALE. Indennità di avviamento dovuta.	
BT	ANDRIA	n° 28	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona delimitata da tangenziale Andria-Barletta, SP13 lato destro direzione centro, via Varsavia, prolungamento ideale su via S. Croce, via Massari, via Bisceglie tangenziale direzione SP13, SP13 fino all'agro.	
BT	BISCEGLIE	n° 16	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Via Ruvo dall'intersezione con via della Comunità Europea fino ad aperta campagna in prosecuzione al cavalcavia della SS 16 – via della Comunità Europea – Carrara Finizia dall'intersezione con via della Comunità Europea fino all'intersezione con strada del carro – strada del carro dall'intersezione con via Macchione fino all'intersezione con via S. Andrea – via S. Andrea dall'intersezione con strada del carro fino ad aperta campagna.	
FG	CELLE DI SAN VITO	RUR	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta.	
FG	STORNARELLA*	n° 2	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona nord est delimitata dall'agro a via Martiri di Via Fani, via Duca degli Abruzzi, via Leonardi, via Stornara, via San Pietro, via Diaz, via Ortonovo, SP81	
FG	VOLTURARA	RUR	SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta	
FG	MONTELEONE	RUR	SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta	
LE	RACALE	n° 3	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Frazione a mare di Torre Suda.	
LE	LIZZANELLO	n° 4	sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Sede sub iudice C.d.S. R.G. 8623/16 e C.d.S. 9106/18 Località Merine zona area nord - direzione lottizzazione passante.	

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti

DICHIARA

- di essere consapevole che la scelta delle sedi e l'ordine di preferenza espresso non possono essere modificati e che l'omessa indicazione di almeno una sede comporta l'invalidità della domanda;
- di essere titolare della farmacia denominata _____ a far data dal _____;
- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. A comprova indica i seguenti dati della marca da bollo utilizzata:
 - data e ora di emissione _____
 - identificativo n. _____

e dichiara di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda, di aver annullato la stessa, di non utilizzarla per qualsiasi altro adempimento ne richieda l'apposizione e di conservare l'originale della domanda per eventuali controlli per 5 anni;

ovvero

- di essere soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguente motivo:
_____;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa allegata al presente modello, di cui dichiara di aver preso visione;
- di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se la domanda è sottoscritta con firma digitale certificata);

COMUNICA

indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione inerente la presente domanda

_____ e recapito telefonico _____.

Data

Firma

INFORMATIVA**per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 2016/679****1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, la Regione Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, CAP 70121, nella persona del Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail rdp@regione.puglia.it.

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di gestione della procedura di trasferimento di farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in comuni della Regione Puglia, in attuazione dell'Art. 2, comma 2 bis, della legge 475/1968.

6. Destinatari dei dati personali

La graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento è resa pubblica sul portale della Regione Puglia (<http://sanita.puglia.it>) e inviata via pec a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile. Nella graduatoria sono indicati denominazione della farmacia il cui titolare ha presentato la domanda di trasferimento, nome e cognome del titolare medesimo e numero di protocollo della domanda.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento impedisce l'attuazione della finalità e quindi l'assegnazione della sede farmaceutica richiesta.